

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la Borsa » (1392), d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Coordinamento)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* pag. 315
316

I lavori hanno inizio alle ore 15.40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la Borsa » (1392), d'iniziativa

dei deputati Battaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Coordinamento)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la Borsa », d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione nella precedente seduta del 15 aprile nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera, peraltro, ha nel frattempo fatto presente che il testo trasmesso reca un errore materiale, che ha provveduto a correggere con apposito messaggio.

La rettifica riguarda la collocazione della norma sull'inquadramento in ruolo, erroneamente inserita anch'essa, quale « novella », nel nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 1974.

Detta norma invece deve far parte non della « novella » in questione, ma dell'articolo 1 del disegno di legge, e va collocata come ultimo comma di questo articolo.

Solo in tal modo, infatti, resta individuato senza equivoco il termine ivi indicato, che si richiama alla « entrata in vigore della presente legge »: « presente » legge che appunto è quella in esame, e non la legge n. 216 del 1974, di conversione del citato decreto-legge, nè tanto meno il decreto stesso, come si sarebbe potuto argomentare, alla lettera, con la ricordata erronea collocazione, che è stata doverosamente rettificata.

Si tratta, in effetti, di rettificare un puro e semplice errore materiale, che era contenuto nella primitiva redazione del testo dell'articolo 1 sottoposto al nostro esame.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo coordinato:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le 150 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dalla Commissione con proprio regolamento a' termini dell'articolo 1, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore bancario, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento conterrà una clausola per l'adeguamento alle modificazioni giuridiche ed economiche che intervengano nei predetti contratti collettivi, in quanto applicabili.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di as-

sumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

La Commissione si avvale altresì per l'esercizio delle proprie attribuzioni di non più di trenta esperti assunti con contratto a tempo determinato, della durata fissata dalla Commissione, disciplinato dalle norme del diritto privato.

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni ».

Il personale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo, a richiesta, previo motivato giudizio positivo della Commissione emesso a seguito di apposito esame stabilito per la copertura dei posti disponibili secondo la pianta organica di cui al secondo comma del predetto articolo 2. Il trattamento economico di tale personale continuerà ad essere a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza fino alla data dell'inquadramento previsto dal presente articolo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.